



**CITTA' DI TEANO**

*Provincia di Caserta*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.7.2000  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2015  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22.8.2015

## INDICE

- Art. 1: Oggetto del regolamento
- Art. 2: Modalità di gestione del servizio
- Art. 3: Tariffazione del servizio
- Art. 4: Gestione diretta del servizio
- Art. 5: Attività scolastiche ed extra-scolastiche
- Art. 6: Obblighi e comportamenti di alunni e studenti
- Art. 6 bis: Comportamento degli autisti dello scuolabus e del personale assistente
- Art. 7: Sospensione dalla fruizione e rimborso danni
- Art. 8: Assicurazione dei veicoli-assistenza
- Art. 9: Gestione del servizio di noleggio con conducente o in concessione
- Art. 10: Soggetti con ridotta capacità motoria
- Art. 11: Norme abrogate
- Art. 12: Leggi ed atti regolamentari
- Art. 13: Pubblicità del regolamento

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto scolastico degli alunni, dai punti di raccolta alle sedi scolastiche e viceversa. Usufruiscono del servizio:
  - a) I bambini delle scuole materne,
  - b) Gli scolari delle scuole elementari;
  - c) Gli studenti delle scuole medie dell'obbligo, medie di primo grado e biennio;
  - d) Gli studenti delle scuole medie di secondo grado provenienti da zone non servite da mezzi di linea.
2. Il servizio viene assicurato dal Comune agli alunni residenti sul territorio comunale:
  - a) tramite gestione diretta del servizio, con mezzi e personale propri;
  - b) a mezzo servizio di noleggio con conducente;
  - c) a mezzo di autolinee pubbliche.
3. Nessun onere potrà far carico al bilancio comunale per la frequenza di scuole aventi sede fuori dal territorio comunale.

## **Art. 2**

### **Modalità di gestione del servizio**

1. Il servizio viene effettuato nei giorni previsti dal calendario scolastico.
2. Per usufruire del servizio i genitori o chi ne fa le veci devono presentare apposita istanza al Comune, entro il termine che sarà stabilito annualmente dagli Uffici competenti.
3. Le domande presentate oltre il termine stabilito potranno essere accolte solo in presenza della necessaria capienza di posti sugli scuolabus e tra i ritardatari si darà la precedenza agli alunni domiciliati nelle zone più lontane dal plesso scolastico.
4. Saranno, inoltre, accolte, sempreché la capienza dell'automezzo lo consenta, le domande presentate fuori dai termini previsti per l'iscrizione al servizio, degli alunni che nel corso dell'anno abbiano cambiato residenza. Nell'anno successivo, perdurando il cambio di residenza, saranno accompagnati al plesso più vicino al loro domicilio.
5. Il servizio agli alunni residenti nel perimetro urbano di Teano centro e delle frazioni sarà erogato dopo aver provveduto ad assicurare il trasporto agli alunni residenti in zone più distanti e sempre a condizione che sussista la disponibilità di posti sui mezzi di trasporto. In ogni caso sarà data priorità agli alunni domiciliati nelle zone più distanti.

Il Comune non è obbligato ad erogare il servizio a Teano centro, nei centri abitati e per gli alunni che risiedono ad una distanza dalla scuola inferiore a mille metri.

Il Comune non è obbligato ad erogare il servizio agli alunni di scuola media residenti a Teano centro.

Per le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del punto 5 del presente articolo si individueranno delle modalità alternative, compatibilmente con le risorse dell'Ente, tali da garantire comunque l'accesso al servizio.

6. Gli alunni residenti in contrade e case sparse avranno l'obbligo di raggiungere, accompagnati dai genitori o dai loro incaricati, il punto di raccolta sul quale transita lo scuolabus o i mezzi del servizio di linea. Qualora la distanza, tra la residenza e il punto di raccolta o di sosta dei mezzi sia superiore a 500 metri per la scuola elementare e 800 metri per la scuola media, verrà concordata una diversa modalità di accesso al servizio.
7. Il servizio di trasporto scolastico assicurerà il trasporto alla scuola più vicina al domicilio, come disposto con nota del 28.11.92 dall'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno. Qualora la distanza dall'abitazione dell'utente risultasse identica per più plessi scolastici, si garantirà il trasporto al plesso il cui raggiungimento comporta minori oneri per l'Ente, salvaguardando l'economicità del servizio.
8. Gli alunni iscritti al trasporto che non ne fruiscano per 15 giorni continuati, saranno depennati dall'elenco degli aventi diritti, salvo che non presentino idonea certificazione a giustificazione.
9. Per gli alunni domiciliati in zone non facilmente raggiungibili da mezzi comunali o di proprietà di autonoleggiatori privati, potrà essere assegnato un contributo in danaro, il cui importo sarà stabilito dagli organi competenti.

### **Art. 3**

#### **Tariffazione del servizio**

1. L'accesso al servizio trasporto scolastico può comportare la corresponsione di una tariffa, quale contribuzione al costo del servizio, la cui entità è determinata con delibera del Consiglio Comunale.
2. Ai fini della determinazione della tariffa mensile è obbligatoria la presentazione del modello I.S.E.E. del nucleo familiare. In caso di omessa presentazione di tale documentazione verrà applicata la tariffa nella misura massima stabilita.
3. In caso di morosità (mancato pagamento della tariffa) l'Ente accetterà l'iscrizione per l'anno scolastico successivo, previa rateizzazione degli importi dovuti per l'anno precedente.
4. Qualora, dai controlli effettuati sulla documentazione presentata, emerga la non veridicità della dichiarazione I.S.E.E., verrà revocata ogni agevolazione, con l'obbligo di pagare la tariffa nella misura massima, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste per chi rilascia dichiarazioni mendaci.

5. Per le famiglie che dimostreranno la sussistenza di gravi difficoltà economiche l'Ufficio competente valuterà l'eventuale riduzione o esenzione dal pagamento della tariffa.
6. Per i bambini in affido familiare o in affido in strutture socio assistenziali è prevista la gratuità del servizio.
7. Il mancato utilizzo del trasporto da parte dell'utente durante il periodo in cui lo stesso risulta iscritto, non dà diritto all'esonero dal pagamento dell'abbonamento, salvo casi eccezionali, idoneamente documentati.
8. Nel caso di mancato servizio per manutenzione o collaudo dei pulmini la quota a carico dell'utente sarà proporzionalmente ridotta.

#### **Art. 4**

##### **Gestione diretta del servizio**

1. Il servizio in gestione diretta viene svolto con mezzi e personale propri.  
Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Giunta Comunale con propria deliberazione, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Trasporti:
  - a) stabilisce i percorsi sui quali il servizio viene effettuato;
  - b) può determinare la misura della contribuzione dovuta dalle famiglie, prevedendo in via generale e astratta i casi in cui potranno essere accordate esenzioni e agevolazioni.Gli orari del servizio sono stabiliti dal Responsabile del servizio, sulla base dei suggerimenti ricevuti dalla competente Autorità scolastica.

#### **Art. 5**

##### **Attività scolastiche ed extra scolastiche**

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni in gestione diretta è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche; queste ultime se richieste dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune.  
La richiesta delle autorità scolastiche dovrà risultare da atto scritto e indicare:
  - a) lo scopo del trasporto;
  - b) il responsabile dell'attività.L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile dell'ufficio a condizione che:
  - a) l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio ordinario di trasporto scolastico.

#### **Art. 6**

##### **Obblighi e comportamenti di alunni e studenti**

1. Gli alunni e gli studenti che usufruiscono del servizio devono:

- a) trovarsi pronti, all'orario fissato, nel punto di raccolta senza richiedere attese che determinerebbero inopportuni allungamenti di tempi di percorrenza e ritardi;
- b) esibire, su richiesta del personale di controllo, l'abbonamento al servizio, nonché il tesserino rilasciato dall'Ufficio Trasporti;
- c) mantenere atteggiamento corretto ed educato, evitando comportamenti che possano compromettere la sicurezza propria ed altrui;
- d) non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto.

### **Art. 6 bis**

Comportamento degli autisti dello scuolabus e del personale assistente

1. Per garantire la sicurezza degli utenti (in particolare dei più piccoli), su ogni scuolabus è presente un assistente.
2. I compiti dell'assistente sono:
  - a) aiutare gli utenti più piccoli a salire e scendere dallo scuolabus;
  - b) sorvegliare gli alunni e le alunne durante il percorso, tutti, anche e soprattutto quelli seduti nella parte posteriore;
  - c) verificare che alle fermate sia presente l'adulto delegato al ritiro, cui consegnare il bambino. Al momento dell'iscrizione al servizio, vengono indicati dal genitore i nomi delle persone autorizzate. Ad ogni persona autorizzata sarà rilasciata una delega che deve essere mostrata all'assistente per la consegna del bambino;
  - d) accompagnare i piccoli utenti dalla fermata dello scuolabus all'ingresso dell'istituto scolastico, all'andata, e verificare che vi sia il collaboratore scolastico ad accoglierli; non lasciarli mai soli nel caso la scuola sia ancora chiusa, per motivi imprevisti. Accompagnare i piccoli utenti al ritorno, dall'ingresso dell'istituto scolastico alla fermata dello scuolabus;
  - e) accompagnare i piccoli utenti al locale Comando di Polizia Municipale (che provvederà a rintracciare i genitori), quando alla fermata non è presente la persona autorizzata al ritiro. In caso di ripetute violazioni da parte dei delegati al ritiro, gli Agenti della Polizia Municipale segnaleranno il fatto al servizio assistenza, che relazionerà al Tribunale per i Minorenni.

### **Art. 7**

#### **Sospensione dalla fruizione del servizio e rimborso danni**

1. Qualora sugli automezzi adibiti al trasporto scolastico si verificano comportamenti scorretti, l'autista ed il personale di assistenza ne faranno immediata segnalazione all'ufficio trasporti, il quale attiverà i necessari e preventivi rapporti con la famiglia e con la scuola.

2. Gli eventuali danni prodotti agli automezzi saranno addebitati alle famiglie degli alunni responsabili, previa contestazione di responsabilità.

#### **Art. 8**

##### **Assicurazione dei veicoli - assistenza**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno essere coperti da assicurazione ai sensi della L. 24.12.69 n. 990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. E' assicurata sugli scuolabus adibiti al trasporto di alunni l'assistenza di personale idoneo, come previsto dalla nota del Ministero della P.I. n. 0443 del 5.11.87.
3. Il Comune, prima dell'immissione in servizio di uno scuolabus, accerterà la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti mezzi, anche in considerazione di quanto verrà periodicamente relazionato dagli autisti.

#### **Art. 9**

##### **Gestione a mezzo del servizio di noleggio con conducente o in concessione**

1. Il trasporto scolastico a mezzo del servizio di noleggio con conducente o in concessione, integrativo del trasporto in gestione diretta, sarà disposto dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, secondo le esigenze sollevate dall'ufficio trasporti.
2. Per l'affidamento del servizio a terzi, saranno osservate le procedure di gara previste da norme legislative e regolamentari.

#### **Art. 10**

##### **Trasporto scolastico per alunni con ridotta capacità motoria o diversamente abili**

1. Il trasporto degli alunni aventi ridotta capacità motoria, accertata con idonea documentazione sanitaria, potrà essere assicurato sia in forma promiscua che esclusiva.
2. Il trasporto dei soggetti di cui al comma 1 dovrà essere sempre assicurato nella forma da concordare con le famiglie, a totale carico del bilancio comunale.
3. E' altresì assicurato il servizio di trasporto scolastico gratuito per gli alunni portatori di handicap "in situazione di gravità" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o, comunque, degli alunni le cui condizioni di salute non consentano la fruizione dei normali sistemi di trasporto scolastico.
4. Il servizio di cui al comma 3 viene attivato solo a seguito di apposita domanda da parte degli interessati ed è svolto mediante automezzi attrezzati secondo forme di gestione idonee ad assicurare l'efficienza, l'economicità e la continuità del servizio. Qualora si verifichi l'impossibilità di assicurare il trasporto, l'Amministrazione Comunale, a seguito di apposita istruttoria dell'ufficio competente, può erogare in favore del richiedente un contributo in danaro

quantificato sulla scorta delle risorse disponibili. L'entità del contributo è determinata dalla Giunta comunale con proprio provvedimento tenendo conto anche della distanza da percorrere e delle risorse disponibili.

5. La domanda di accesso al servizio di trasporto per alunni diversamente abili va presentata congiuntamente all'ufficio Servizi Sociali e all'ufficio trasporti entro il 31 luglio di ogni anno. Le domande vanno presentate su apposito modulo predisposto dal Servizio Pubblica Istruzione. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e di almeno un genitore nonché di ulteriori adulti delegati dal genitore richiedente al ritiro dell'alunno ed essere corredata dalla documentazione sanitaria comprovante l'handicap in "situazione di gravità" dell'alunno, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della citata legge 104/92, rilasciata dalla competente A.S.L., ai sensi del comma 4 della citata legge, dalla quale si desuma che l'alunno non è autosufficiente ed è affetto da patologia che non consente l'autonomo utilizzo di ordinari sistemi di trasporto scolastico. L'ufficio competente ha comunque la facoltà di richiedere ogni altro documento da cui possa desumersi la sussistenza dei presupposti di cui sopra per l'adeguata istruttoria della domanda. Qualora successivamente all'accoglimento dell'istanza vengano meno i presupposti per l'ammissione al servizio, l'ufficio Servizi Sociali dovrà disporre la revoca dell'autorizzazione già concessa.

## **Art. 11**

### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

## **Art. 12**

### **Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
  - a) i regolamenti comunali;
  - b) le leggi ed i regolamenti regionali;
  - c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

## **Art. 13**

### **Pubblicità del regolamento**

1. Il presente regolamento sarà reso pubblico rendendolo disponibile presso l'ufficio trasporti del Comune, le segreterie delle istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio del Comune, sul sito Internet del Comune di Teano, all'indirizzo: [www.comune.teano.ce.it](http://www.comune.teano.ce.it)